



Proposta	n. PDEL-2026-47 del 02/04/2026
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2026-46 del 02/04/2026
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Approvazione schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Torino per la realizzazione di tirocini curriculari.
Dirigente proponente	Servizio Risorse Umane - Castagneti Francesca
Responsabile del procedimento	Crimi Antonella

Questo giorno *02/04/2026* il Direttore Generale, Ing. Ferrecchi Paolo, delibera quanto segue.

VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che l'Università degli Studi di Torino ha richiesto ad Arpae Emilia-Romagna la disponibilità all'accoglienza presso le proprie strutture di studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari;

CONSIDERATO:

- che l'Università degli Studi di Torino e Arpae convengono sull'importanza di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di arricchire e perfezionare le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che Arpae Emilia-Romagna è un polo di riferimento per l'esecuzione e l'effettuazione di tirocini curriculari e formativi;
- che l'Università degli Studi di Torino e Arpae hanno pertanto dimostrato interesse in ordine alla sottoscrizione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari;

RILEVATO:

- che, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, l'Università degli Studi di Torino e Arpae hanno predisposto uno schema di Convenzione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini curriculari;

SPECIFICATO:

- che il tirocinio ha natura formativa e non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro, perseguendo esclusivamente obiettivi didattici sulla base di quanto appreso dal discente nel percorso di studi;

- che le modalità di svolgimento dei tirocini e gli obblighi delle parti sono specificati nello schema di Convenzione allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale;
- che le attività previste sono conformi alle attività istituzionali dell'Ente;
- che la Convenzione di cui trattasi ha validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione;

RITENUTO:

- opportuno, quindi, sottoscrivere lo schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Torino, allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Francesca Castagneti, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Dott.ssa Antonella Crimi del Servizio Risorse Umane;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Torino, allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini curriculari;
2. di dare atto che le modalità di svolgimento dei tirocini e gli obblighi delle parti sono specificati nello schema di Convenzione sub A);
3. di dare atto che la Convenzione di cui trattasi ha validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Ing. Ferrecchi Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Convenzione stipulata in data 27/03/2026 con protocollo 0879/26

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI CURRICULARI

L'Università degli Studi di Torino codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (To) Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Cristina Prandi, nata a Bellinzago Novarese (No), il 04/10/1965, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente,

e

Ente/Azienda: Agenzia Regionale Per La Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia-Romagna (Arpae), partita IVA/codice fiscale 04290860370, con sede legale in Bologna (Bo), Via Po 5 - CAP 40139, d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentata da Paolo Ferrecchi, nato a Borgo Val Di Taro (Pr), il 06/04/1964, in qualità di rappresentante legale,

tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale a partire dall'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., al D.M. Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i., nonché alle prassi in uso e ai regolamenti di Ateneo in materia e considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio

convengono quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari previsti dal piano di studi.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano - ognuno per quanto di propria competenza - a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, con un impegno orario corrispondente al numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Art. 3 - Assicurazioni e comunicazioni

I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività oggetto del tirocinio e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello stato. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, per danni che dovessero involontariamente causare a terzi durante lo svolgimento

delle attività oggetto del tirocinio. In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore.
In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori del Soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 4 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Parte si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizi diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

Art. 5 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per 5 anni.
Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti.
Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 6 – Spese e Foro competente

La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.
L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

Letto, approvato, sottoscritto.

Li, 27/03/2026

Per l'Università degli Studi di Torino
Il Delegato della Rettrice
Il Direttore SAMEV

Prof. Alberto Acquadro

Per il SOGGETTO OSPITANTE
Il Rappresentante Legale

(firma)

(firma)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Torino
1, n.1 - 13/01/2014